

COMUNE DI SENIGALLIA

5° Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente
Ufficio Gestione Ambiente e Territorio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 130 del 17/12/2008

INDICE

Art. 1 Principi e Finalità

Art. 2 Destinatari del servizio

Art. 3 Orari di apertura

Art. 4 Modalità di conferimento e di effettuazione delle raccolte differenziate

Art. 5 Condizioni operative e compiti del gestore

Art. 6 Competenze del gestore

Art. 7 Sistemi di incentivazione all'utilizzo della stazione ecologica: "punteggio ambientale"

Art. 8 Controlli

Art. 9 Obblighi, divieti e sanzioni

Art. 10 Regime sanzionatorio

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. La Stazione Ecologica è un'area recintata, custodita ed aperta solo in orari prestabiliti, dove i soggetti ammessi, come individuati all'art. 2, possono conferire varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati che, per qualità o dimensioni, non vengono prelevati dal servizio di raccolta domiciliare o stradale.
2. La Stazione Ecologica è realizzata con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili. In questo modo contribuisce in maniera significativa alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica e, quindi, all'abbattimento dei costi di smaltimento, rappresentando, così, un importante intervento di protezione dell'ambiente.
3. Nel Comune di Senigallia sono attive due Stazioni Ecologiche, una situata in via Arceviесе (km 1+800) ed una in via Vasari, per le quali sono previste apposite modalità operative, che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi per i conferimenti.

Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Sono ammessi alla fruizione delle Stazioni Ecologiche:
 - a) gli utenti residenti nel Comune di Senigallia;
 - b) gli utenti non residenti nel Comune di Senigallia ma titolari di utenze domestiche sul territorio, comprovabili dal relativo pagamento della Tassa/Tariffa Rifiuti.
2. Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale per il conferimento dei propri rifiuti possono usufruire, a pagamento, del servizio offerto dalla sola Stazione Ecologica di Via Vasari, compatibilmente con le capacità ricettive, limitatamente alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate nelle modalità operative relative a tale Centro, che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi e nel rispetto di quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06.
3. I rifiuti provenienti da attività domestica possono essere ritirati, gratuitamente, sia presso la Stazione Ecologica di via Arceviесе (con riconoscimento di un bonus economico pari a 0,026 € per ogni chilo di materiale consegnato appartenente alle tipologie, ad eccezione degli ingombranti, specificatamente indicate nelle modalità operative relative a tale Centro, che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi), che presso quella di via dei Vasari, nella quale non è previsto il citato bonus. In entrambi i Centri i rifiuti provenienti da attività domestica devono essere conferiti con un automezzo di proprietà del conferitore.

Art. 3 ORARI DI APERTURA

1. Le Stazioni Ecologiche sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle rispettive modalità operative, che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi.
2. L'articolazione relativa agli orari di apertura e alle giornate deve tenere conto delle esigenze operative di gestione e viene stabilita dal Consorzio in accordo con

l'Amministrazione Comunale, garantendo comunque la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza. Le eventuali variazioni saranno comunicate con apposito avviso affisso all'ingresso delle Stazioni Ecologiche.

Art. 4 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI EFFETTUAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno delle Stazioni Ecologiche deve avvenire nel rispetto dei quantitativi elencati nelle rispettive modalità operative, che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei quantitativi di cui sopra i rifiuti urbani differenziati conferiti direttamente dal Comune o dagli Enti Pubblici con esso convenzionati (scuole, uffici pubblici, eccetera).
3. È inoltre facoltà del Comune conferire i rifiuti provenienti da spazzamento stradale e di aree pubbliche svolto nell'ambito dei propri servizi.
4. Eventuali conferimenti eccedenti i limiti quotidiani previsti, ma rientranti nei limiti annui, potranno essere ugualmente effettuati in base alle capacità ricettive delle Stazioni Ecologiche e previo accordo con il Gestore.
5. Per le attività produttive (utenze non domestiche) il conferimento è consentito solo per le tipologie di rifiuti assimilati agli urbani di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti ed elencate nelle modalità operative relative alle due Stazioni Ecologiche, che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi.

Art. 5 CONDIZIONI OPERATIVE E COMPITI DEL GESTORE

1. All'interno dell'area è tassativamente vietato:
 - conferire e accedere al di fuori dagli orari di esercizio, tranne che per operazioni autorizzate dal Comune;
 - asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite di qualunque genere;
 - scaricare e introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli previsti dalle modalità operative, che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi;
 - abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dell'area;
 - danneggiare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere, verniciare e affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate;
2. I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - conferire esclusivamente i materiali ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto;
 - conferire i materiali già suddivisi per tipologie;
 - seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro di raccolta;
 - soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e container.

3. Al momento del conferimento dei rifiuti, il personale addetto alla gestione registrerà:
 - i dati anagrafici dei cittadini;
 - la tipologia di rifiuto conferita ed il rispettivo quantitativo.
4. Per le attività produttive che conferiscono in via dei Vasari, i dati citati nel precedente comma vengono desunti dalla documentazione prevista dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, sentito il parere del Consorzio e/o del Gestore, le modalità di effettuazione della raccolta differenziata all'interno delle Stazioni Ecologiche, qualora vengano a mutare la convenienza e/o le esigenze tecniche ed organizzative.

Art. 6 COMPETENZE DEL GESTORE

1. Oltre all'apertura, chiusura e presidio delle Stazioni Ecologiche durante gli orari previsti, sarà compito del Gestore:
 - effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione e del conferimento negli appositi spazi/contenitori;
 - verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati nelle modalità operative che verranno definite mediante successivi provvedimenti attuativi;
 - sensibilizzare l'utenza verso un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
 - registrare su di un apposito registro, su supporto cartaceo o informatizzato, i dati relativi al conferitore, la tipologia ed il quantitativo del rifiuto conferito;
 - redigere una relazione periodica (minimo semestrale) in cui siano riportati i dati dei quantitativi dei rifiuti ritirati presso le Stazioni Ecologiche e successivamente avviati a recupero o smaltimento, suddivisi per tipologia, trasmettendone copia al Consorzio. Nel caso di istanze avanzate dal Comune e/o dal Consorzio, a seguito di scadenze o richieste da parte di altri Enti, dovrà comunque essere prodotta una rendicontazione, anche con cadenza e modalità diverse da quanto stabilito al comma precedente;
 - segnalare agli Uffici Comunali competenti e al Consorzio ogni significativa violazione del presente Regolamento;
 - segnalare agli Uffici Comunali competenti e al Consorzio ogni disfunzione rilevata, sia riferita alle strutture, attrezzature, contenitori che all'organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area;
 - provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area;
 - provvedere all'organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi; in particolare, il personale addetto contatterà le Ditte specializzate che provvedono allo svuotamento dei contenitori. Eventuali opere di sanificazione di detti contenitori, verranno concordate con il Comune. La periodicità di allontanamento dei rifiuti differenziati è determinata dalla risposta dell'utenza al nuovo servizio e/o in base alle specifiche previsioni normative;

- adottare modalità di gestione compatibili con l'applicazione di riduzioni della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti a carico degli utenti impegnati nella raccolta differenziata, secondo quanto previsto al successivo art. 7.
2. Oltre a quanto sopra riportato, è a carico del Gestore il controllo periodico della funzionalità degli impianti tecnologici presenti presso le Stazioni Ecologiche, finalizzato, per le strutture di proprietà comunale, alla sola segnalazione delle problematiche rilevate a detto Ente, che provvederà alla successiva manutenzione.

Art. 7 SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA STAZIONE ECOLOGICA: "PUNTEGGIO AMBIENTALE"

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio, può istituire, come già previsto presso il Centro di via Arcevese, sistemi di premiazione per incentivare l'uso da parte dei cittadini delle Stazioni Ecologiche.

Art. 8 CONTROLLI

1. In attuazione a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, il Consorzio, anche tramite il Comune, è preposto al controllo delle operazioni relative al servizio di raccolta differenziata e al relativo corretto smaltimento all'interno delle Stazioni Ecologiche.
2. Sono, inoltre, preposti alla verifica delle disposizioni del presente Regolamento gli Agenti di Polizia Municipale, le altre Autorità aventi titolo e il soggetto gestore delle Stazioni Ecologiche.

Art. 9 OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

1. Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento, delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
 - divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o all'esterno delle Stazioni Ecologiche;
 - divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
 - divieto di spostamento dei contenitori;
 - obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente predisposta.
2. Inoltre, è fatto espresso divieto di :
 - occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;
 - accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
 - introdursi nell'area fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

Art. 10 REGIME SANZIONATORIO

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dalle normative vigenti, con il pagamento di ammende pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 a seconda del tipo di violazione commessa, con le modalità descritte dagli artt. 57 e 58 del Regolamento comunale di igiene urbana.

Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sono di competenza della Giunta Comunale o dei Dirigenti secondo le rispettive competenze, in accordo con il Consorzio, i provvedimenti attuativi al presente regolamento purchè non alterino i contenuti delle linee guida del regolamento votato dall'Assemblea Consortile.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.